

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 13**DISEGNO DI LEGGE**PROPOSTO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)Norme per il collocamento a riposo, a domanda o d'ufficio,
dei dipendenti degli enti pubblici locali e dei segretari comunali*Seduta del 17 marzo 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riammissione in servizio presso gli enti pubblici locali, a seguito dell'esito favorevole dei relativi procedimenti, dei dipendenti già sospesi cautelamente per motivi di epurazione o perché sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni, può costituire, come le situazioni determinatesi in varie provincie attestano, causa di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, data l'attività svolta ed il comportamento tenuto da detto personale durante il cessato regime e la dominazione nazi-fascista. Ed in effetti concorrono a rendere particolarmente delicata la posizione degli enti pubblici suddetti e vivi i risentimenti delle popolazioni la ristretta cerchia degli interessi ambientali, nonché l'impossibilità in genere di rimuovere, mediante trasferimenti, i dipendenti stessi dalle sedi in cui prestano servizio, mentre, d'altro lato, è noto che le norme vigenti non conferiscono alle Amministrazioni pubbliche locali alcuna facoltà di risolvere, nell'interesse dei servizi, come in taluni dei cennati casi di maggior particolare gravità può ravvisarsi necessario, il rapporto d'impiego dei dipendenti suddetti.

A tali criteri si ispira l'unito disegno di legge — il cui testo è stato concordato da un apposito Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri — col quale, limitatamente ad un periodo di trenta giorni dall'en-

trata in vigore del provvedimento, viene previsto che i Comuni, le Provincie e le aziende speciali di detti enti possano, in via eccezionale, con deliberazioni soggette all'approvazione del Prefetto, collocare a riposo, nell'interesse del servizio o a domanda degli interessati, i propri dipendenti che per motivi predetti siano stati sospesi, anche se, in seguito all'esito del giudizio di epurazione o del procedimento penale, essi abbiano ripreso servizio. Allo scopo, peraltro, di limitare l'eccezionale facoltà della risoluzione d'ufficio del rapporto d'impiego ai soli casi in cui possa presumersi l'effettiva necessità dell'allontanamento del dipendente, la facoltà stessa viene esclusa nei riguardi del personale che sia stato riammesso in servizio anteriormente al 1° luglio 1946, essendo nel caso da ritenersi che, per il notevole periodo trascorso dalla riammissione, tale personale non possa dare motivo di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico; la stessa facoltà viene, inoltre, preclusa, per ovvie considerazioni, nei riguardi dei dipendenti che, sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, siano stati successivamente prosciolti per non aver commesso il fatto.

Pur non precludendo l'amnistia che le Amministrazioni perseguano in via amministrativa i propri dipendenti, la stretta analogia esistente fra tali situazioni di incompatibilità e quelle commesse coi giudizi di epu-

razione, nonché la ravvisata opportunità di offrire alle Amministrazioni la possibilità di far luogo, ove richiesto da preminenti esigenze di pubblico interesse, alla revoca dall'impiego anche nei confronti di dipendenti amnistiati, benché gravemente compromessi, sono apparsi fondati motivi per dare alla norma in esame l'ampiezza prevista.

Analoga facoltà di allontanamento dall'impiego nell'interesse del servizio è altresì sancita, all'articolo 3, per i segretari comunali, attribuendosi la relativa competenza al Ministero dell'interno.

Pur potendosi col trasferimento di detti funzionari attenuare in alcuni casi la gravità della loro incompatibilità, la disposizione è apparsa peraltro necessaria perché venga consentita una adeguata ampiezza di applicazione del provvedimento, atteso che le situazioni di incompatibilità, cui esso tende a rimediare, si verificano e, a volte con carattere di particolare gravità, specie nei confronti dei funzionari suddetti, sicché la loro esclusione dalla eccezionale facoltà prevista potrebbe in effetti pregiudicare il pieno raggiungimento delle finalità perseguite.

Avverso i predetti provvedimenti di allontanamento dal servizio viene, poi, previsto, agli articoli 2 e 3, capoverso, il ricorso al Ministro dell'interno per i dipendenti degli enti locali ed al Consiglio dei Ministri per i segretari comunali, con esclusione di ulteriori gra-

vami, intendendosi col riconoscimento di tali rimedi amministrativi di assicurare una necessaria guarentigia a favore degli interessati e conciliarsi, nel tempo stesso, il carattere di tale tutela con le esigenze che promanano dalle specifiche finalità e dalla natura eccezionale dei provvedimenti.

Allo scopo di venire incontro al personale collocato a riposo in applicazione del provvedimento, questo stabilisce, all'articolo 5, un trattamento a suo favore analogo a quello previsto per i dipendenti statali collocati a riposo a termini del decreto legislativo luogotenenziale 9 dicembre 1945, n. 716, e cioè il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo, nonché, in ogni caso, il riconoscimento dell'anzianità corrispondente ad un periodo minimo di servizio necessario per il conseguimento del diritto a pensione, sempre che il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

In considerazione, infine, della natura eccezionale della spesa che conseguirà alla concessione dei benefici suddetti, è apparso necessario di prevederne l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, limitatamente, s'intende, all'onere derivante dai benefici accordati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le Provincie e le aziende speciali di detti enti possono eccezionalmente, nell'interesse del servizio o a domanda degli interessati, collocare a riposo i propri dipendenti sospesi cautelatamente dal servizio ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, o perché sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni, o di fatto allontanati dall'ufficio per motivi di epurazione, anche se, in seguito all'esito del giudizio di epurazione o del procedimento penale, abbiano ripreso servizio. Il collocamento a riposo non può essere disposto se la riammissione in servizio sia avvenuta prima del 1° luglio 1946; non può essere neppure disposto se il dipendente, sottoposto a procedi-

mento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sia stato assolto per non aver commesso il fatto.

La stessa facoltà è conferita ai consorzi fra enti indicati nel precedente comma.

Il collocamento a riposo è disposto dagli organi competenti, secondo l'ordinamento dei singoli enti. La relativa deliberazione motivata è soggetta all'approvazione del Prefetto.

ART. 2.

Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi del precedente articolo, è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Ministro dell'interno.

ART. 3.

Nel termine indicato nel primo comma dell'articolo 1 e quando ricorrano le condizioni ivi previste, il Ministro dell'interno ha facoltà di collocare a riposo i segretari comunali.

Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi del comma precedente, è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Consiglio dei Ministri.

ART. 4.

Contro i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti dal Ministero dell'interno e dal Consiglio dei Ministri su ricorso degli interessati non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

ART. 5.

Al personale collocato a riposo ai sensi della presente legge verrà computato, ai fini del trattamento di quiescenza, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di cinque anni fino al conseguimento del massimo delle pensioni stabilite dagli ordinamenti vigenti.

È riconosciuto, in ogni caso, il diritto alla liquidazione del minimo delle pensioni, sempre che il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

Per le pensioni disposte, ai sensi dei precedenti commi, a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, l'onere derivante dai benefici accordati dai commi medesimi sarà assunto dallo Stato.

Il Ministro delle finanze e del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.